

DIREZIONE GENERALE

Oggetto:

SP8 - Castiglione - Baragazza - Campallorzo dal km 2+960 al km 3+020

Modifiche alla circolazione

L'istituzione temporanea di:

- Limitazione progressiva della velocità a 30 Km/h;
- Divieto di sorpasso;
- Senso unico alternato;
- Obbligo di dare precedenza nei sensi unici alternati;
- Restringimento della carreggiata;
- Divieto di transito ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. ECCETTO BUS in servizio di trasporto pubblico di linea;
- Interruzione temporanea della circolazione strettamente limitata alle lavorazioni; dal giorno 08/12/2025 al giorno 31/03/2026 dalle ore 00:00 alle ore 24:00

Alle ditte:

Alla Società
Cooperativa Braccianti Riminese
Via Emilia, 113
47921 RIMINI
info.cbr@legalmail.it

Alla Società
HeraTech S.r.l.
Via Carlo Berti Pichat, 2/4
40127 BOLOGNA
heraspa@pec.gruppohera.it
lisa.zoli@gruppohera.it
nicolo.bellettato@gruppohera.it

Al/Ai Sorveglianti stradali:

Mauro Mignani Zona AQ5 - CASTEL DI CASIO -
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
mauro.mignani@cittametropolitana.bo.it

Al/Ai comune/Comuni di:

Castiglione Dei Pepoli
Firenzuola (FI)

e p.c.

**Arma dei Carabinieri: AOO: Legione CC Emilia Romagna
- NU. R.P. - Bologna**
tbo38782@pec.carabinieri.it

Automobile Club Bologna
postacertificata@pec.acibologna.com

Azienda U.S.L. di Bologna
protocollo@pec.ausl.bologna.it

Centrale Operativa 118
co118@pec.ausl.bologna.it

Comando di Polizia locale della Città metropolitana
ufficiocomando@cittametropolitana.bo.it
cppstradale@cittametropolitana.bo.it

Comando Provinciale VV.FF. di Bologna
com.bologna@cert.vigilfuoco.it

**Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti -
Lombardia - Emilia Romagna**
oopp.lombardia-uff1@pec.mit.gov.it

Prefettura - UTG - Bologna
protocollo.prefbo@pec.interno.it

**Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Emilia
Romagna - Lombardia - Sede di Bologna**
oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it

Sezione Polizia Stradale di Bologna
dipps210.0000@pecps.poliziadistato.it

S.R.M. Società Reti e Mobilità
srm.bologna@pec.it

Ufficio Protocollo TPER S.p.A.
tperspa@legalmail.it

Ufficio ispettivo TPER S.p.A.
ufficio.ispettivo@tper.it

Agenzia Radio Traffic SpA
servizi@radiotraffic.it

**Alla Stazione Carabinieri dei
Comuni in indirizzo**

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

nell'ambito dei "Lavori di adeguamento del tratto di attraversamento appenninico dell'Autostrada A1 "Milano – Napoli", tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello - tratto La Quercia – Aglio - Lotti 9-10-11 (Galleria di base)", sono terminati i lavori complementari di ampliamento dell'opera d'arte denominata "Ponte Cipolli", sita in Comune di Castiglione dei Pepoli sulla S.P. 8 "Castiglione-Baragazza-Campallorzo" al km 2+982; tali lavori hanno comportato il provvisorio spostamento delle condotte acqua e gas; si rende ora necessario il ricollocamento in posizione definitiva delle condotte acqua e gas, con attraversamenti della carreggiata e staffaggio alla nuova sovrastruttura del ponte mediante l'utilizzo di attrezzatura "by-bridge";

CONSIDERATO che:

la società HeraTech S.r.l., con sede in via Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 BOLOGNA, deve eseguire i lavori del progetto "Spostamento condotta acqua e gas per i lavori di ampliamento del Ponte Cipolli, in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO)", n. commessa 11900029571, sulla S.P. 8 "Castiglione-Baragazza-Campallorzo" dal km 2+960 al km 3+020 in territorio del Comune di Castiglione dei Pepoli, in ambito extraurbano, istanza PG 49322 del 24/07/2025, fascicolo 09.02.06.07/406/2025 e successiva integrazione PG 53944 del 20/08/2025, atto autorizzatorio PG 70231 del 31/10/2025;

la Società Cooperativa Braccianti Riminese, con sede in via Emilia n. 113 - 47921 RIMINI, nella persona del Dott. Valerio Brighi in qualità di legale Rappresentante della società, rendeva noto di essere incaricata all'esecuzione dei lavori per conto di HeraTech S.r.l. e contestualmente, chiedeva emissione di ordinanza di regolamentazione del traffico per l'esecuzione in condizioni di sicurezza, in atti PG 72541 del 11/11/2025;

con PG 76684 del 25/11/2025 veniva emessa ordinanza di regolamentazione del traffico, come richiesto;

a cantiere insediato si constatava l'impossibilità di transito agli ordinari mezzi adibiti a servizio di trasporto pubblico di linea, nonché agli altri mezzi pesanti di p.t.t. superiore a 3,5 t., causa eccessiva sagoma; pertanto, in conseguenza di ciò, la Società Cooperativa Braccianti Riminese, con sede in via Emilia n. 113 - 47921 RIMINI, nella persona del Dott. Valerio Brighi in qualità di legale Rappresentante della società, con PG 79572 del 04/12/2025, chiedeva emissione di nuova ordinanza di regolamentazione del traffico comprensiva di limitazione di sagoma dei mezzi circolanti, per l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;

in relazione alle fasi dei lavori, si renderà necessario occupare temporaneamente parte della carreggiata con uomini e mezzi di cantiere e sarà indispensabile istituire, nel tratto stradale in questione, il divieto di transito per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., ECCETTO BUS in servizio di trasporto pubblico di linea, visti gli spazi occupati dalle aree di cantiere;

si è ritenuto opportuno modificare temporaneamente la viabilità al fine di garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada e procedere contestualmente all'esecuzione dei lavori sopra indicati;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. del 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.) ed i collegati articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.);

RICHIAMATI, inoltre, gli artt. 20 e 21 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. del 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.);

RICHIAMATE, in quanto vigenti ed applicabili, le norme di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002, relative al "Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" (pubblicato in G.U. del 26.09.2002 n. 226);

RICHIAMATO il Decreto Interministeriale del 22.01.2019 "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare" (pubblicato in G.U. n. 37 del 13.02.2019), nel testo vigente;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 107 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.,

DISPONE

Sulle strade provinciali: SP8 - Castiglione - Baragazza - Campallorzo dal km 2+960 al km 3+020

L'istituzione temporanea di:

DIREZIONE GENERALE

- Limitazione progressiva della velocità a 30 Km/h;
- Divieto di sorpasso;
- Senso unico alternato;
- Obbligo di dare precedenza nei sensi unici alternati;
- Restringimento della carreggiata;
- Divieto di transito ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. ECCETTO BUS in servizio di trasporto pubblico di linea;
- Interruzione temporanea della circolazione strettamente limitata alle lavorazioni;

dal giorno 08/12/2025

al giorno 31/03/2026

dalle ore 00:00 alle ore 24:00

che la circolazione a senso unico alternato venga regolata da un impianto semaforico a tre luci ovvero, qualora le condizioni del traffico lo richiedano o quando il senso unico alternato sia attivato per breve tempo, da un servizio di segnalamento manuale mediante movieri eventualmente dotati di apparecchiature radio ricetrasmittenti;

che la corsia di marcia, così come gli eventuali depositi ed aree di attività, saranno delimitati dal cantiere di lavorazione in maniera idonea, a totale salvaguardia del transito veicolare e ciclo-pedonale sulla Strada Provinciale;

che il senso unico alternato dovrà essere necessariamente rimosso ed il piano viabile della Strada Provinciale ripristinato come si trovava prima dell'istituzione del cantiere, in ogni caso in cui venga richiesto, anche verbalmente e per motivi legati alla sicurezza della circolazione, dalla Direzione Lavori nonché dal personale tecnico incaricato di questa Amministrazione. In ogni situazione di traffico intenso sulla Strada Provinciale, inoltre, l'eventuale impianto semaforico dovrà essere prontamente sostituito da movieri;

che l'estesa del cantiere regolato con semaforo non sia superiore a 100 metri e nel caso sia ivi compresa un'intersezione con altra viabilità, questa dovrà essere obbligatoriamente regolata con apposito moviere, durante i cicli del semaforo; l'attesa del semaforo non dovrà superare i due minuti. Sarà apposta, a cura della Impresa esecutrice dei lavori, idonea segnaletica stradale per l'intera estensione del cantiere (compresa quella di preavviso) ed in prossimità delle deviazioni previste per i mezzi di p.t.t. maggiore di 3,5 t. ECCETTO BUS in servizio di trasporto pubblico di linea;

che gli eventuali scavi eseguiti in prossimità, in corrispondenza e/o in adiacenza alla sede stradale e relative pertinenze dovranno essere adeguatamente protetti e segnalati, mediante idonea recinzione e segnaletica di cantiere, così come previsto dagli artt. 30 – 43 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. del 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.), nel testo vigente;

che la segnaletica temporanea di cantiere e di deviazione dei mezzi di p.t.t. maggiore di 3,5 t., ECCETTO BUS in servizio di trasporto pubblico di linea, dovrà essere approntata, da parte dell'Impresa esecutrice dei lavori Società Cooperativa Braccianti Riminese, con sede in via Emilia n. 113 - 47921 RIMINI, (referente sig. Nicolò Bellettato tel. 327 5331748, e-mail nicolo.bellettato@gruppohera.it, capo cantiere sig. Cesare Coppola tel. 335 1054206) secondo quanto previsto dagli schemi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002 recante "Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" (pubblicato in G.U. del 26.09.2002 n. 226) e secondo la tipologia di strada sulla quale si andrà ad operare. A tal fine, i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea dovranno essere oscurati o rimossi prima dell'inizio dei lavori. A seguito della ultimazione dei medesimi lavori, inoltre, la segnaletica temporanea precedentemente apposta dovrà essere immediatamente rimossa ed i segnali permanenti dovranno essere ripristinati;

che l'Impresa esecutrice, inoltre, avrà cura di tenere i piani viabili in perfette condizioni manutentive e la segnaletica stradale in ottime condizioni di visibilità per tutta la durata del cantiere e sino ad ultimazione dei lavori. Nel caso in cui la segnaletica, verticale ed orizzontale, venisse inavvertitamente danneggiata dovrà essere tempestivamente ripristinata a cura e spese dell'aggiudicatario dei lavori;

DIREZIONE GENERALE

che la presente Ordinanza costituisce autorizzazione alla esecuzione di opere, depositi e cantieri stradali, anche a carattere temporaneo, lungo le strade citate in oggetto e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 1, del "Nuovo Codice della strada" (D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i.), nonché dei collegati articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.);

che all'impresa esecutrice è fatto altresì obbligo comunicare eventuali modifiche alla tempistica dei lavori, in seguito ad avverse condizioni meteorologiche e/o cause di forza maggiore;

che sarà a cura dell'Impresa esecutrice stessa la continua guardiania notturna del cantiere e dell'impianto semaforico installato, assicurandone la continua funzionalità anche nei giorni festivi;

che la presente ordinanza REVOCA e SOSTITUISCE l'ordinanza pari oggetto di cui al PG 79668 del 04/12/2025;

La Città Metropolitana di Bologna si intende esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a terzi (persone e cose) che dovessero verificarsi in dipendenza ed in conseguenza dei cantieri e depositi di cui alla presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è, altresì, resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Bologna.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare le disposizioni e prescrizioni stabilite con la presente Ordinanza.

Gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale, oltre agli altri organi di polizia stradale, abilitati ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del "Nuovo Codice della strada", sono incaricati di far rispettare le prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno applicate le relative sanzioni amministrative previste dal "Nuovo Codice della strada" (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.).

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, nel testo vigente, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al TAR, ai sensi della Legge n. 1034/1971 e s.m.i., per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Redatto da
FABRIZIO RONCARATI

IL DIRIGENTE
del SETTORE STRADE, SICUREZZA e CICLOVIE
Dott. Ing. Maurizio Martelli
(documento firmato digitalmente)